

Schema di:

Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana

Tra

la **Giunta Regionale** della Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita I.V.A. 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza, Fabrizio Cristalli

e

i **Comuni capoluogo di** Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali (per il Comune di Varese, nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale, espressamente delegato alla sottoscrizione del presente accordo con Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 08/10/2019);

Premesso che

la l.r. 1 aprile 2015, n. 6 di disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana prevede:

- all'articolo 1 (Finalità e oggetto), che la Regione promuova il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- all'articolo 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana), che la Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuova la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;

e, in particolare:

- all'articolo 15 (Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale), che la Giunta Regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisca apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, promuovendo l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale che svolgano, previo accordo con le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;
- all'articolo 16 (Interventi operativi di nuclei di polizia locale), che la struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuova l'attivazione di nuclei che sono

l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale. I nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Gli accordi di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 15 della citata l.r. n. 6/2015 specificano, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare;

Considerato che

- l'assetto del territorio lombardo, stante la sua complessità e il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, richiede una particolare attenzione agli ambiti ambientali, di sicurezza urbana e della mobilità;
- i temi, particolarmente sentiti, attengono alla sicurezza urbana ed alla tutela della salute dei cittadini – in relazione anche a depositi e abbandoni di rifiuti o agli impatti degli inquinanti sulla qualità dell'aria - e, pertanto, l'intento è quello di dotare gli enti che ne sono titolari nella Regione Lombardia di adeguato supporto per un servizio di polizia locale innovativo ed efficace;
- si vuole garantire un'integrazione delle diverse competenze professionali di sicurezza urbana e controllo ambientale attraverso l'attività congiunta tra appartenenti a più Comandi o Servizi, superando la barriera funzionale ed operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo Corpo o Servizio per affrontare problematiche che in concreto sono di rilievo ulteriore a quello della specifica competenza territoriale nelle fasi di vigilanza/monitoraggio/prevenzione e controllo;

Verificato

- l'interesse delle Parti allo sviluppo sostenibile del territorio per gli ambiti dell'ambiente, della sicurezza e della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza e della tutela della salute dei cittadini, attraverso il rafforzamento e l'integrazione delle competenze professionali di polizia locale con servizi svolti congiuntamente o comunque in più Comuni, per un periodo di significativa continuità, che dia efficacia all'azione e risultati concreti;
- che le Parti, condividendo lo spirito di cooperazione, sono interessate alla costituzione e operatività di nuclei di polizia locale per le esigenze di controllo e per quelle eventuali di emergenza per la tutela ambientale e la sicurezza urbana, che possono emergere sul territorio regionale;
- che la complessità dell'obiettivo delle attività in comune e coordinate richiede l'attivazione di una fase sperimentale, dalla cui esperienza le Parti possano acquisire elementi per un percorso graduale successivo;

Considerato, inoltre, che

- l'accordo si palesa quale strumento particolarmente idoneo ad instaurare un rapporto istituzionale per la sperimentazione dei nuclei e per la valorizzazione delle esperienze e delle professionalità maturate all'interno delle polizie locali, con contestualizzazione dell'aggiornamento professionale e delle capacità operative, nonché il loro trasferimento a più realtà;
- i Comuni capoluogo sono in grado di esprimere risorse organizzative e professionali adeguate per contribuire a comporre e gestire l'insieme di risorse organizzate costituenti i nuclei sperimentali di polizia locale e renderli attivi con servizi operativi di tutela ambientale e sicurezza urbana, in attuazione della programmazione/progettazione, in base alle esigenze che saranno meglio specificate nei singoli progetti attuativi, anche con i vari enti titolari di polizia locale della provincia di riferimento;

Ritenuto

- pertanto, necessario sottoscrivere, ai sensi dell'art 3 (Politiche integrate di sicurezza urbana) della citata l.r. n. 6/2015, un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo di provincia per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana;
- che i comuni capoluogo di provincia, per assicurare la funzionalità progettuale, debbano coinvolgere, con ulteriori accordi locali, altri enti titolari di polizia locale;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti finalizzati all'attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di vigilanza e controllo per la tutela ambientale – ecologica e per la sicurezza urbana.

ART. 3 Impegni di Regione Lombardia

1. Regione Lombardia si impegna a:
 - garantire il raccordo delle proposte progettuali-operative, ai fini dell'individuazione dell'oggetto e degli obiettivi dei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4;
 - gestire la raccolta dei nominativi degli operatori indicati dagli Enti per i singoli nuclei sperimentali attraverso apposita data base;
 - supportare, nei modi di volta in volta individuati, l'operatività sperimentale dei nuclei di polizia locale;

- raccogliere gli esiti delle attività svolte tramite adeguata reportistica;
- monitorare l'avanzamento del presente accordo;
- trasmettere alle Prefetture competenti il presente accordo.

ART. 4 Impegni dei Comuni capoluogo

1. I Comuni capoluogo sottoscrittori si impegnano a:

- pianificare e presentare, con i contenuti e le modalità specificati all'art. 5, progetti per l'attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di tutela ambientale – ecologica e di sicurezza urbana, compresa la polizia annonaria e commerciale, anche per prevenire e contrastare le forme di commercio e lavoro irregolare soprattutto negli ambiti ad elevata esposizione, da svolgersi sul proprio territorio e quello degli enti aderenti;
- promuovere la sottoscrizione di accordi locali di collaborazione con tutti i gli Enti titolari di polizia locale del territorio provinciale di appartenenza, per estendere l'intervento dei nuclei sperimentali di polizia locale formati dal personale appartenente al Comando del capoluogo e da quote di operatori degli altri Enti che, attraverso gli accordi locali, vengono ricompresi all'interno dei rispettivi nuclei sperimentali; gli accordi locali regolano il coordinamento con le Autorità locali di riferimento; gli accordi locali sono trasmessi alla Regione e alle Prefetture competenti;
- rendicontare le attività svolte a Regione Lombardia.

ART. 5 Contenuti dei progetti e modalità di presentazione

1. I progetti di cui all'art. 4, punto 1., individuano l'ambito delle attività, gli obiettivi, il calendario di massima delle iniziative/azioni su base annuale dei nuclei sperimentali di sicurezza urbana e di controllo ambientale. In ogni progetto ciascun Ente sottoscrittore dovrà inserire anche i seguenti dati: il numero totale degli operatori di polizia locale in organico nell'ente ed il numero di operatori di polizia locale che partecipano alla realizzazione dei nuclei sperimentali, che deve essere comunque non inferiore a 10 operatori.
2. I progetti dovranno perseguire le seguenti finalità:
 - effettuare attività di polizia locale, preferibilmente in maniera coordinata e partecipata, con respiro sovracomunale;
 - acquisire e impiegare strumentazione tecnica funzionale ed utile alla piena operatività dei nuclei;
 - diffondere, soprattutto in contesto operativo, conoscenze professionali nei campi della sicurezza urbana e sicurezza ambientale – ecologica, principalmente agli operatori degli enti aderenti agli accordi locali attuativi;
 - condividere pratiche operative e incrementare occasioni di formazione sul campo.
3. I progetti per gli ambiti di attività all'interno della tutela ambientale – ecologica potranno riguardare in particolare i seguenti interventi:
 - controllo e presidio territoriale delle attività di trasporto, raggruppamento e smaltimento di rifiuti anche con riferimento allo smaltimento tramite fuoco;

- controllo del rispetto delle limitazioni regionali e locali per i veicoli più inquinanti.

Inoltre, per gli ambiti di sicurezza urbana, i progetti potranno riguardare anche servizi integrati serali di vigilanza e controllo nelle aree sensibili individuate (stazioni, movida, parchi, manifestazioni, ecc.). Si porrà attenzione anche agli obiettivi indicati dal vigente Programma Regionale di Sviluppo:

- interventi per la prevenzione, il controllo e il contrasto dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in raccordo con le Prefetture e le Forze di polizia, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo degli immigrati regolari;
 - azioni di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, anche in collaborazione con i comandi di polizia Locale e con gli Ispettorati territoriali del lavoro;
4. I progetti dovranno essere presentati a Regione Lombardia entro il giorno 1 settembre per l'annualità 2019 ed entro il giorno 31 gennaio per gli anni successivi, all'indirizzo PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

ART. 6 Comitato di coordinamento

1. Per fini di raccordo e monitoraggio del presente accordo, è costituito il "Comitato di coordinamento", di cui fanno parte un referente per ciascuno dei soggetti firmatari del presente accordo. Tali referenti sono da individuarsi:
 - per i Comuni firmatari, nel responsabile del Settore polizia Locale o suo delegato;
 - per Regione Lombardia, nel Dirigente responsabile della U.O. Sicurezza urbana integrata e polizia locale o suo delegato.
2. Il Comitato di coordinamento ha il compito di:
 - attivarsi nei casi di cui all'art. 7;
 - esprimere pareri sulle azioni e le procedure utili al corretto sviluppo dell'accordo ed in merito ai progetti presentati dai singoli i capoluoghi;
 - attuare il monitoraggio relativo alle singole azioni dei progetti;
 - concordare ulteriori modalità di sviluppo delle attività operative non specificatamente previste dal presente accordo.
3. Salvo specifiche esigenze, il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni trimestre.

Art. 7 Interventi dei nuclei sperimentali in situazioni emergenziali

1. Il Comitato di coordinamento di cui all'art. 6, nel caso si verifichino emergenze, richiede agli Enti sottoscrittori il coinvolgimento dei rispettivi nuclei sperimentali di polizia locale, da inviare, quale supporto, ai Comuni che ne fanno richiesta.
2. Il Comitato di coordinamento esamina le situazioni emergenziali e le richieste e, nei limiti della disponibilità di personale degli enti sottoscrittori, decide le azioni da intraprendere in deroga alle pianificazioni progettuali e agli accordi attuativi in essere. Per tali interventi emergenziali, gli Enti

sottoscrittori attingono alle risorse assegnate ai rispettivi progetti, che saranno conseguentemente rimodulati, tenuto conto dei costi sostenuti per le emergenze.

3. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 della l.r. n. 6/2015 comunica al Sindaco del Comune richiedente l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei sperimentali, da svolgersi preferibilmente in coordinamento con la polizia locale del Comune e con le Forze dell'ordine territorialmente presenti.

Art. 8 Valutazione dei progetti e risorse finanziarie

1. Entro 20 giorni dalla data di presentazione dei progetti secondo i termini previsti al comma 4 dell'art. 5, la struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 della l.r. n. 6/2015 verifica la congruità delle voci di spesa contenute nei progetti medesimi, come stabilite all'art. 9 (Rendicontazione), e comunica l'approvazione del progetto o le necessarie modifiche/integrazioni.
2. Per l'attuazione del presente accordo, la Regione sostiene i progetti degli Enti sottoscrittori in materia di sicurezza urbana e ambientale con risorse finanziarie pari all'importo complessivo di € 636.853,00 nel triennio di validità del presente accordo, di cui € 296.853,00 a valere sul bilancio 2019, € 228.951,00 a valere sul bilancio 2020 ed € 228.951,00 a valere sul bilancio 2021. Regione provvederà all'erogazione del contributo spettante a ciascun ente sottoscrittore in esito a positiva valutazione della rendicontazione delle spese, presentata dagli Enti medesimi ai sensi degli artt. 9 e 10.
3. Il contributo regionale è assegnato agli enti sottoscrittori secondo i seguenti importi:
 - **Parte A** - € 98.951,00 annui per spese correnti destinate all'impiego del personale appartenente ai servizi di polizia locale;
 - **Parte B** - € 80.000,00 (anno 2019) ed € 130.000,00 (rispettivamente negli anni 2020 e 2021) per spese in conto capitale per acquisizione di strumentazione tecnica.

a.1 Principi di ripartizione delle somme parte A:

a.1.1: totale di € 98.951,00 annui, sulla base dell'incidenza percentuale degli indicatori di seguito riportati:

- ❖ numero di delitti denunciati all'autorità giudiziaria rilevati nell'anno 2017 (ISTAT) nella provincia di riferimento (25% della somma stanziata);
- ❖ media dei fattori inquinanti ambientali rilevati nell'anno 2017 (ARPA) nella provincia di riferimento (20% della somma stanziata);
- ❖ numero operatori di polizia locale del Comune capoluogo di provincia rilevati nell'anno 2017 (DG Sicurezza), (20% della somma stanziata);
- ❖ superficie territoriale della provincia di riferimento (ISTAT) espressa in km2 (20% della somma stanziata);

a.1.2: totale € 14.842,00 annui, erogati in relazione all'ammontare delle spese generali riconosciute in relazione alla complessità associativa con i seguenti parametri:

- ❖ rimborso *forfetario* per spese generali pari al 3% sulla somma rendicontata ove il numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia sia da 2 a 5 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto ulteriore a quello del capofila);
- ❖ rimborso *forfetario* per spese generali pari al 6% sulla somma rendicontata ove il numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia sia da 6 a 12 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto ulteriore a quello capofila);
- ❖ rimborso *forfetario* per spese generali pari al 12% sulla somma rendicontata ove il numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia sia da 7 a 20 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto ulteriore a quello capofila);
- ❖ rimborso *forfetario* per spese generali pari al 15% sulla somma rendicontata ove il numero di Convenzioni sottoscritte con gli Enti appartenenti al territorio della provincia sia superiore a 20 (il progetto deve essere attuato in ogni territorio di sottoscrittore coinvolto ulteriore a quello capofila).

La seguente tabella n. 1 indica il riparto annuale degli importi stanziati sulla base degli indicatori di cui al punto 3 “principi di ripartizione delle somme parte A”, dell’art. 8:

TABELLA n. 1- parte A

COMUNE	TOTALE ANNUO CORRISPONTO SULLA BASE DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART 8 a.1.1	RIMBORSO SPESE GENERALI MASSIMO ANNUO CORRISPONTO SULLA BASE DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 8 a.1.2	TOTALE ANNUO MASSIMO CORRISPONTO SULLA BASE DEGLI INDICATORI DI CUI DELL'ART. 8 – a.1.1 ed a.1.2
	€ 84.108,35	€ 14.842,65	€ 98.951,00
COMO	€ 12.678,72	€ 2.237,42	€ 14.916,14
CREMONA	€ 12.093,35	€ 2134,12	€ 14.227,47
LODI	€ 6.405,30	€ 1.130,35	€ 7.535,65
MANTOVA	€ 15.611,67	€ 2.755,00	€ 18.366,67
PAVIA	€ 21.737,16	€ 3.835,97	€ 25.573,16
VARESE	€ 15.582,15	€ 2.749,79	€ 18.331,94

a.2 Principi di ripartizione delle somme parte B:

totale di € 80.000,00 (anno 2019) ed € 130.000,00 (rispettivamente negli anni 2020 e 2021) per spese in conto capitale per acquisizione di strumentazione tecnica, sulla base dell’incidenza percentuale del numero operatori di polizia locale della Provincia di riferimento rilevati nell’anno 2017 (DG Sicurezza).

Si assegna una quota fissa pari ad € 5.000,00 annui, indipendentemente dal numero degli operatori.

Le seguenti tabelle n. 2 e 3 indicano, rispettivamente, il riparto degli importi stanziati per l’annualità 2019 (tabella n. 2) e per le annualità 2020 e 2021 (tabella n. 3), sulla base degli indicatori di cui alla parte B.

TABELLA n. 2 – parte B

COMUNI	TOTALE OPERATORI DI PL al 31/12/2017 PER PROVINCIA	QUOTA FISSA	QUOTA % IN BASE AL NUMERO DI OPERATORI - ANNO 2019	TOTALE ANNO 2019
		€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00
COMO	375	€ 5.000,00	€ 10.521,89	€ 15.521,89
CREMONA	219	€ 5.000,00	€ 6.144,78	€ 11.144,78
LODI	128	€ 5.000,00	€ 3.591,47	€ 8.591,47
MANTOVA	239	€ 5.000,00	€ 6.705,95	€ 11.705,95
PAVIA	324	€ 5.000,00	€ 9.090,91	€ 14.090,91
VARESE	497	€ 5.000,00	€ 13.945,01	€ 18.945,01

TABELLA n. 3 – parte B

COMUNI	TOTALE OPERATORI DI PL al 31/12/2017 PER PROVINCIA	QUOTA FISSA	QUOTA % IN BASE AL NUMERO DI OPERATORI - ANNUALITA' 2020 - 2021	TOTALE ANNUO
		€ 30.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00
COMO	375	€ 5.000,00	€ 21.043,77	€ 26.043,77
CREMONA	219	€ 5.000,00	€ 12.289,56	€ 17.289,56
LODI	128	€ 5.000,00	€ 7.182,94	€ 12.182,94
MANTOVA	239	€ 5.000,00	€ 13.411,90	€ 18.411,90
PAVIA	324	€ 5.000,00	€ 18.181,82	€ 23.181,82
VARESE	497	€ 5.000,00	€ 27.890,01	€ 32.890,01

4. Di seguito, si elencano le strumentazioni ammissibili (nella misura della funzionalità e necessità per la realizzazione dei singoli progetti che verranno presentati):

- biciclette elettriche
- video camere da divisa (body cam)
- telecamere mobili per autovetture (dash cam)
- droni
- etilometri
- dispositivi per il controllo del traffico, muniti di laser in grado di rilevare la velocità di un veicolo, tipo telelaser
- radio ricetrasmittenti digitali portatili
- telefoni cellulari e tablet operativi
- macchine fotografiche
- computer portatili
- defibrillatori portatili
- telecamere fototrappola

- armi comuni a impulso elettrico (taser), con le caratteristiche previste dall'art. 19 della legge n. 132 del 01/12/2018
- a partire del secondo anno (2020), anche autovetture e motocicli.

5. Non è ammesso l'acquisto con la formula del noleggio. I beni oggetto di contributo non potranno subire di cambiamenti di destinazione d'uso nell'ambito della polizia locale prima di un quinquennio dall'acquisto.
6. Per il riconoscimento di tali somme, l'ente sottoscrittore dovrà rendicontare le spese ammissibili per il punto **a.1** "Principi di ripartizione delle somme **parte A**" dell'art. 8, in misura pari o superiore al 60% del contributo assegnato. **Il mancato svolgimento dei servizi di cui al progetto per un valore pari all'anzidetto 60% comporta l'impossibilità di riconoscere alcun contributo, sia di tipo A che di tipo B.**

Si riporta la seguente tabella n. 4, riassuntiva (parte A e parte B) del contributo massimo erogabile sul triennio:

TABELLA n. 4 – totali triennali massimi PARTE A + B

COMUNE	TOTALE TRIENNALE MASSIMO CORRISPOSTO SULLA BASE DEGLI INDICATORI PARTE A PUNTI a.1.1 ED a.1.2 DELL'ART. 8	TOTALE TRIENNALE MASSIMO CORRISPOSTO SULLA BASE DEGLI INDICATORI DI CUI ALLA PARTE B PUNTO a.2 DELL'ART. 8	TOTALE TRIENNALE MASSIMO CORRISPOSTO PARTE A E PARTE B DELL'ART. 8
	€ 296.853,00	€ 340.000,00	€ 636.853,00
COMO	€ 44.748,42	€ 67.609,43	€ 112.357,85
CREMONA	€ 42.682,41	€ 45.723,91	€ 88.406,32
LODI	€ 22.606,95	€ 32.957,35	€ 55.564,30
MANTOVA	€ 55.100,01	€ 48.529,74	€ 103.629,75
PAVIA	€ 76.719,48	€ 60.454,55	€ 137.174,03
VARESE	€ 54.995,82	€ 84.725,03	€ 139.720,85

Art. 9 Indicazioni operative per la rendicontazione delle spese

1. Rendicontazione delle spese di cui ai punti a.1.1. e a.1.2., parte A, art. 8 – spese correnti:

- per le spese relative all'impiego del personale appartenente ai servizi di polizia locale verranno riconosciuti costi relativi alla retribuzione lorda (voci retributive, oneri sociali e previdenziali, compresi i premi di produttività, le indennità, ecc.); la tariffa oraria del personale coinvolto nelle attività progettuali viene espresso in termini di costo medio orario del lavoro derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL vigente; a dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l'attività svolta da ogni singolo operatore coinvolto;
 - per le somme rendicontate e ritenute ammissibili relative all'impiego del personale viene riconosciuto un rimborso *forfetario* per spese generali in rapporto al numero delle Convenzioni sottoscritte con gli Enti locali (percentuali meglio specificate al punto a.1.2., parte A, art. 8);
 - per le spese relative all'acquisto di giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, *narco test*, *drag test*, strumenti portatili per il monitoraggio della qualità dell'aria e *spray al capsicum* (nella misura necessaria e autorizzata per la realizzazione dei singoli progetti), verrà riconosciuto il contributo regionale a fronte di presentazione dei documenti giustificativi contabili adeguatamente quietanzati e coerenti temporalmente al periodo progettuale. **Tali somme non vengono computate ai fini del raggiungimento della soglia minima del 60% a sensi e agli effetti del comma 6 dell'art. 8.**
2. Per la rendicontazione delle spese di cui al punto a.2, parte B, art. 8 - spese in conto capitale destinate all'acquisto di strumentazioni ammissibili (necessarie alla realizzazione dei singoli progetti) - dovranno essere presentati i documenti giustificativi contabili adeguatamente quietanzati e coerenti temporalmente al periodo progettuale; il riconoscimento di tali somme all'ente sottoscrittore è condizionato alla rendicontazione di spese ammissibili per i punti a.1.1 ed a.1.2, parte A, dell'art 8, in misura pari o superiore al 60% del contributo massimo assegnato.

Art. 10 Rendicontazione

1. Gli Enti dovranno rendicontare le spese, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni singolo anno di riferimento. Il mancato rispetto di tale termine non consentirà l'erogazione del contributo regionale.
2. La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante la produzione di una relazione amministrativo-contabile, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione del servizio e dei risultati conseguiti.

Art. 11 Durata e validità dell'accordo

1. La validità del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2021, salvo motivato recesso della Parte, con preavviso di 6 mesi prima della scadenza. Resta ferma, anche in caso di recesso anticipato, la clausola del comma 6 dell'art. 8, relativa al valore del 60% dei servizi del progetto per l'anno di riferimento ai fini del riconoscimento del contributo.
2. Il Comune di Varese avvierà la propria fase operativa dell'accordo stesso dal 1 gennaio 2020, liberando le risorse economiche impegnate a proprio favore per l'anno 2019.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

(Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, individua gli enti sottoscrittori, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, quali responsabili del trattamento dei dati del Titolare, in quanto gli stessi presentano le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
3. L'allegato A.1 al presente accordo, comprensivo di Allegati A.1.1 e A.1.2, approvato dalla D.G.R. n. 812 del 19/11/2018, riporta l'atto di nomina degli enti sottoscrittori a responsabili del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

ART. 13 – Ambito Territoriale

1. Il personale delle Polizie locali dei Comuni capoluogo, in qualità di capofila dei Enti aderenti al presente accordo di collaborazione, e quello dipendente dagli Enti aderenti direttamente o indirettamente al presente accordo, opererà sull'intero territorio di ciascuno degli Enti sottoscrittori, prescindendo, conseguentemente, dai confini territoriali amministrativamente riferibili all'Ente da cui rispettivamente dipende, e ciò in relazione a tutte le attività necessarie a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.
2. L'estensione dell'ambito operativo territoriale è subordinata alle comunicazioni alle competenti Prefetture, ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia:

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e polizia locale

Per gli Enti:

I legali rappresentanti degli enti o loro delegati.

ALLEGATO A.1

SCHEMA di:

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016 E DELL'ART. 2 – QUATERDECIES DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)

Tra

- Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente delegato, dott. Antonino Carrara, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della delega conferita con nota prot. n. Y1.2018.0007267 del 09/11/2018, a firma del Direttore delegato dal Titolare di Regione Lombardia al trattamento dei dati personali;

E

- **il Comune capoluogo di VARESE**, codice fiscale n 00441340122, con sede in Varese, via Sacco 5, nella persona del legale rappresentante pro tempore, GALIMBERTI avv. DAVIDE, nato il 19/04/1976 a Varese, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, qui rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, dott. Matteo Ferrario, giusta delega in forza della Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 08/10/2019;

di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

Premesso che

- a) è stato sottoscritto, in data della firma digitale, accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, nella persona del Direttore Generale della D.G. Sicurezza, e il Comune capoluogo di VARESE, per l'attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2015;
- b) REGIONE LOMBARDIA è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679;
- c) REGIONE LOMBARDIA, in qualità di Titolare del trattamento, individua il Comune capoluogo di VARESE come Responsabile del Trattamento, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;
- d) per l'esecuzione dell'accordo con il Comune capoluogo di VARESE tratterà i dati per cui Regione Lombardia è titolare.

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **Per “Legge Applicabile” o “Normativa privacy”:** si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all’interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
- **Per Trattamento:** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- **Per “Dati Personali”:** si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui all’accordo di cui alla precedente lettera a).
- **Per “Servizi”:** si intendono i Servizi oggetto dell’accordo di cui alla precedente lettera a), nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati.
- **Per “Responsabile del Trattamento”:** si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Per “Sub-Responsabile”:** si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto dell’accordo di cui alla precedente lettera a), e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all’art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.
- **Per “Misure di Sicurezza”:** si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso;

REGIONE LOMBARDIA

1. NOMINA

Il Comune capoluogo di VARESE, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali, è nominato da REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e le banche dati di cui all’Allegato A.1.1 del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Il Comune capoluogo di VARESE tratterà i dati personali di cui è titolare REGIONE LOMBARDIA, di cui accordo di collaborazione per l'attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2015, secondo quanto stabilito dallo stesso e dall'allegato A.1.1.

2. DURATA

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza dell'accordo.

3. MODALITA' E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA al Comune capoluogo di VARESE sono specificatamente indicate e declinate nell'Allegato A.1.2, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il responsabile del trattamento è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche, ad informare, condividere con il titolare del trattamento, tutti gli aspetti che abbiano impatto sul trattamento dei dati ed è tenuto prima di procedere a qualsiasi validazione e produzione di tali implementazioni a ottenere l'autorizzazione all'avvio di tali modifiche. Il responsabile, pertanto, ne risponde direttamente nel caso non venissero attivate tali procedure di condivisione con il titolare.

5. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

1) **Il Comune capoluogo di VARESE**, in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'accordo di collaborazione per l'attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2015, ha la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nello stesso, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad esso subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione dell'accordo stesso. Ai sensi dell'art. 28, c. 2, del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare

del trattamento, nei confronti del Comune capoluogo di VARESE, Responsabile del trattamento per le attività summenzionate.

Il Comune capoluogo di VARESE, in sede di individuazione di ulteriori Sub-Responsabili, è tenuto ad informare preventivamente REGIONE LOMBARDIA, al fine di consentire alla stessa REGIONE LOMBARDIA, come previsto dall'art. 28, c. 2, summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune capoluogo di VARESE, decorso il quale quest'ultimo potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del Comune capoluogo di VARESE è possibile a condizione che, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo più volte citato, su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

Il Comune capoluogo di VARESE rimane comunque responsabile nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del Sub-Responsabile del trattamento.

Il Comune capoluogo di VARESE si impegna a comunicare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Sub-Responsabili.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3, del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA, che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Allegati:

Allegato A.1.1. - Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA

Allegato A.1.2 – Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELEGATO

PER il Comune capoluogo di VARESE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Autorizzazione generale alla nomina di Sub Responsabili

Secondo quanto previsto e definito al punto 5 del presente atto di nomina, REGIONE LOMBARDIA delega e conferisce generale autorizzazione al Comune di VARESE in ordine alla nomina di eventuali Sub-Responsabili intervenienti nel trattamento dei dati.

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELEGATO

PER il Comune capoluogo di VARESE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO A.1.1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **REGIONE LOMBARDIA** IN CARICO AL COMUNE CAPOLUOGO DI, IN QUALITÀ DI **RESPONSABILE** DEL TRATTAMENTO DATI

Id.	Trattamento	Finalità del trattamento	Descrizione	Tipo di dati trattati	Modalità di trattamento	Categorie di Interessati	Durata incarico
1	Contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia per l'attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi operativi ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2015	Istituzionale	Dati riferibili a persone fisiche, sia dipendenti comunali, sia terzi con i quali i nuclei, nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, potranno venire in contatto, in particolare nelle attività di polizia locale, nell'impiego di strumentazione tecnica, in attività formative, nella prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nelle attività di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, del caporalato e dello sfruttamento lavorativo	Comuni	Cartaceo/supporto informatico	Comuni capoluogo sottoscrittori dell'accordo e altri Comuni sottoscrittori di accordi locali di collaborazione con il Comune capoluogo di riferimento	Dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 31 dicembre 2021

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente atto, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali successivi intervenuti tra il Titolare ed il Responsabile nominato.

ALLEGATO A.1.2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDIA

IMPARTITE DA **REGIONE LOMBARDIA** AL COMUNE CAPOLUOGO DI VARESE, IN QUALITA' DI **RESPONSABILE** PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO A.1.1

Il Responsabile dei trattamenti individuati è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, richiamato nell'Allegato 1 alla presente, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di Regione Lombardia, Titolare del trattamento. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2, Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;

- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
- 11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 13) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi, nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività, si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del

27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;

- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1, del Reg. UE 2016/679, il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;

- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico avvenga attraverso “canali sicuri” o in maniera cifrata.

Nel caso in cui il Responsabile riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad **inoltrarla prontamente al Titolare**, in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali, individuando per iscritto i soggetti incaricati, autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

E' fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy e dal contenuto specifico dell'accordo sottoscritto tra le Parti, richiamato nell'Allegato A.1.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del “Registro dei trattamenti”. Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il Responsabile, qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione la figura del “Responsabile per la protezione dei dati personali”, quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.

Il Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.

